



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 24
DEL 26.11.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Art. 20 D. Lgs n. 175/2016. Analisi annuale dell'assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni diretto o indirette.

L'anno DUEMILAVENTI, addì 26 del mese di NOVEMBRE alle ore 19:00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PAGLINO PAOLO
ROSSI SILVIO
ZANI MARILENA
BALLASINA ANGELO
BARLASSINA ATTILIO
CANDIAN MARTINA
ERBEIA MARCO
BRUSTIA CRISTINA
CACCIA MARIO
SALSA CLAUDIO
RAUCCIO MASSIMILIANO

Presenti	Assenti
-	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
-	X
X	
-	X
08	03

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Armando Passaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Rossi Silvio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Art. 20 D. Lgs n. 175/2016. Analisi annuale dell'assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni dirette o indirette.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n. 100 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto in particolare l'art. 20 del citato decreto il quale al comma 1 prevede quanto segue:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Dato atto che il successivo comma 2 stabilisce che i piani di razionalizzazione devono essere adottati nel caso in cui, in sede di analisi ai sensi del comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo

Visto il successivo comma 3 dello stesso art. 20 il quale stabilisce che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Dato atto che l'art. 24 del citato decreto legislativo ha previsto che ciascuna amministrazione pubblica dovesse effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, da effettuare entro il 30 settembre 2017.

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 23.06.2016 con la quale è stata effettuata, in esecuzione di quanto stabilito dall' art. 24 del D.Lgs 19.8.2016 modificato con D.Lgs 16.6.2017 n. 100, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 ed approvato conseguentemente il seguente elenco delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal comune alla data del 23 settembre 2016:

N	Denominazione società	Oggetto societario	Capitale società	Quota posseduta
1	Acqua Novara VCO s.p.a. Via Triggiani n. 9	Gestione del servizio idrico integrato	€ 7.839.467,00 i.v.	0,03 Pari a n. 2.572 azioni del valore di € 1.

Dato atto che con la stessa deliberazione è stato stabilito, ai sensi dell'art. 26 comma 11 del D.Lgs n. 175/2016, che l'atto di razionalizzazione periodica prevista dall' art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 troverà prima attuazione a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Ravvisata ora la necessità di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, dirette e indirette, possedute dal comune alla data del 31.12.2019, in esecuzione dell'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016;

Vista la comunicazione in data 16.10.2018 prot.n. 200/2018 con la quale il consorzio Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara si è trasformato in società consortile con la seguente denominazione: Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara s.c.r.l.

Ritenuto pertanto di aggiornare sulla scorta di una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, la situazione esistente, rilevando che non sussistono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo 20, dai quali emerga la necessità di attuare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Ritenuto in proposito di confermare le considerazioni e valutazioni indicate con la citata deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 28.12.2019 che di seguito si riportano:

- la società Acqua Novara VCO svolge attività di gestione del ciclo idrico integrato rientrando quindi tra le attività individuate dall' art. 4 comma 2 lett. a), quale produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.
- la quota di partecipazione del Comune in Acqua Novara VCO si ritiene debba essere necessariamente mantenuta, al fine di garantire la fornitura del servizio idrico integrato, per il quale tale società, interamente a capitale pubblico, è stata appositamente costituita
- non sussiste, relativamente ad Acqua Novara VCO, alcuna necessità di aggregazione della società con altre società operanti nello stesso settore, trattandosi di ente gestore del servizio idrico integrato di un ampio territorio che ricomprende le province di Novara e del VCO
- la società consortile Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara s.c.r.l. svolge attività di produzione di un servizio di interesse generale rientrando quindi tra le attività individuate dall' art. 4 comma 2 lett. a), quale l'accoglienza, informazione e assistenza turistica.

- la quota di partecipazione del Comune nella società consortile Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara s.c.r.l. si ritiene debba essere necessariamente mantenuta, al fine di garantire la fornitura del servizio.
- non sussiste, relativamente alla società consortile Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara s.c.r.l. alcuna necessità di aggregazione della società con altre società operanti nello stesso settore.

Viste in proposito le linee guida elaborate dal dipartimento del Tesoro e della Corte dei conti ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 20 del D. Lgs n. 175/2018, le quali prevedono di unificare al suddetto adempimento, anche il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti, previsto dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014.

Dato atto che le linee guida suindicate sono corredate da apposite schede allegate dal utilizzare per la comunicazione dei dati riferiti alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni in società ai sensi dell' art. 20 del D. Lgs (All. 1) e dei dati riferiti ai rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti ai sensi dell'art. 17 del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (All. 2)

Preso atto che le linee guida citate chiariscono che le partecipazioni dei comuni nei consorzi che non sono costituiti in forma societaria non devono essere oggetto di razionalizzazione;

Dato atto che dal presente provvedimento non emergono costi per l'ente;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49 del d. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli 08, contrari --- , astenuti---- espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dare attuazione a quanto previsto dall' art. 20 comma 1 D.Lgs 19.8.2016 modificato con D.Lgs 16.6.2017 n. 100, al fine di procedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, dirette o indirette, alla data del 31 dicembre 2018;

di approvare, sulla scorta dell' assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni dirette o indirette, il seguente l'elenco che costituisce l 'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni:

N	Denominazione società	Oggetto societario	Capitale società	Quota posseduta
1	Acqua Novara VCO s.p.a. Via Triggiani n. 9	Gestione del servizio idrico integrato	€ 7.839.467,00 i.v.	0,03 Pari a n. 2.572 azioni del valore di € 1.
2	Società consortile Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara s.c.r.l.	Gestione accoglienza e promozione turistica nel territorio	€ 74.111,79	0,7%

di dare atto che non sussiste necessità di adottare alcun provvedimento di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni possedute;

di trasmettere il presente atto, in base alle indicazioni fornite con le linee guida elaborate dal dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti richiamate in premessa dal attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro di cui all' art. 17 del decreto-legge 24.6.2014 n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , unitamente alle schede All. 1 e All. 2 alle citate linee guida.

di precisare che il presente atto sarà inviato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 08, contrari ---- , astenuti ----- espressi per alzata di mano. stante l'urgenza di provvedere;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 24 del 26.11.2020 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche:

(X) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Ivana Barbaglia -



Letto approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
F.to Rossi dott. Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Passaro dott. Armando

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 22/12/2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

lì, 22/12/2020

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

